



Società partecipate: definizione indirizzi in materia di spese di funzionamento ex art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 per il triennio 2024-2026.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 pubblicato in G.U. l'8 settembre 2016 è stato introdotto il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23 settembre 2016, il quale detta fra le altre specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per *“controllo”* la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che *“il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;

Dato conto che l'art 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltreché in caso di particolari vincoli contrattuali;

Preso atto che la normativa attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

Preso atto che, con il D.Lgs. n. 100/2017, in considerazione della particolare eterogeneità della regolazione dei settori in cui possono operare le società pubbliche, l'adozione dei provvedimenti di contenimento delle spese di funzionamento deve tener conto *“del settore in cui ciascun soggetto opera”*;

Visto l'articolo 19 del Testo unico D.Lgs. n. 175/2016 e dato conto che lo stesso prevede al comma 6, che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *“ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello”*;

Preso atto che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che *“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*

Atteso che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, So.G.Aer. Spa è da considerarsi società controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;

Evidenziata per quanto fin qui esposto, la necessità di valutare la sussistenza delle condizioni per provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale riferite alla società So.G.Aer. Spa;

Dato conto che per quanto concerne l'individuazione del complesso dei costi di funzionamento, questi si intendono come le spese ricorrenti di carattere ordinario, escluse quindi tutte le componenti di reddito, di entità o incidenza eccezionali.

Ritenuto che la Sogaer, quale concessionario ENAC, è soggetta alle regole della convenzione quarantennale in cui si radicano obblighi di programmazione e regolazione tariffaria da cui non è possibile prescindere nella determinazione di possibili criteri di efficientamento;

Dato atto che i costi di funzionamento del gestore, come le componenti di reddito sono prevalentemente riconducibili all'ambito delle attività regolamentate;

Dato atto che le tariffe *aviation* praticate dalla società agli operatori sono oggetto di certificazione (attualmente sono in regime di proroga, nelle more del procedimento di approvazione del nuovo regime tariffario per il periodo 2024/2027, come da delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 38/2023;

Dato atto che la normativa di regolazione tariffaria (tra le varie sue finalità) definisce i costi di pertinenza dei singoli prodotti regolati e non regolati, offerti agli utenti, nonché dei costi non pertinenti;

Atteso che alla regolazione tariffaria si affiancano i vincoli previsti dal contratto di programma considerato quale strumento giuridico necessario a dare coerenza agli obblighi posti a carico della società per la gestione delle infrastrutture e il loro sviluppo, nonché per la fornitura dei previsti livelli di sicurezza e qualità di servizio.

Dato atto che il contratto di programma, in fase di definizione, è uno strumento complesso che include il piano degli investimenti del periodo 2024/2027, il relativo PEF, le previsioni di traffico del periodo tariffario di riferimento e il piano della qualità e della tutela ambientale,

Considerato che tutti i predetti documenti tecnici sono stati già formalmente predisposti da Sogaer e ufficialmente trasmessi all'ENAC nell'ambito della procedura di prossima definizione;

Dato atto che la previsione dei costi legati agli investimenti del 2024/2027 - che Sogaer si è impegnata a realizzare - è già stata sottoposta all'ENAC, come il relativo PEF;

Dato atto che i costi operativi, anche incrementali, di cui al Piano e ai suoi allegati, è incompatibile con un obbligo di riduzione della spesa legato agli ordinari parametri del costo della produzione, derivando i predetti costi dall'esigenza di osservare gli obblighi di gestione e sviluppo delle infrastrutture condivisi con ENAC e oggetto di certificazione con l'Autorità per la Regolazione dei Trasporti al fine della fissazione delle tariffe aeroportuali;

Considerato che, alla luce della regolazione dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti, l'efficientamento delle attività oggetto di regolamentazione devono procedere necessariamente di pari passo con la puntuale osservanza degli impegni legati alla programmazione degli investimenti;

Considerato che l'Autorità per la Regolazione dei Trasporti già assoggetta la società di gestione a una logica di efficientamento del settore operativo (con esclusione dell'ambito commerciale e degli incentivi aviation);

Considerato che i costi del personale della società sono già soggetti a regolazione a fini tariffari con il limite dell'incremento costituito dall'inflazione e dal riconoscimento di un valore correlato all'elasticità dei costi operativi (pari al 30% della variazione di traffico registrata);

Dato atto che la società si è comunque dotata, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che, per le ragioni sopra esposte, non è dato procedere all'adozione di criteri di efficientamento basati sui valori della produzione registrati nei precedenti esercizi (2021/2022/2023);

Evidenziato che dalle previsioni di chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2023 della società in controllo sopra richiamata emergono risultati di equilibrio dunque non sono ravvisabili perdite di esercizio;

Dato conto della necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative di So.G.Aer. Spa e delle sue partecipate;

Visto che, alla luce delle descritte previsioni regolatorie, la società ha precisi obblighi (I) di programmazione derivanti in primo luogo dalla convenzione quarantennale sottoscritta con ENAC per la gestione dello scalo, (II) di pianificazione pluriennale degli investimenti, di previsione dello sviluppo del traffico e di conseguimento degli obiettivi prescritti dalla documentazione tecnica condivisa con l'ente concedente e dalle previsioni del Piano Nazionale Aeroporti e, infine, (III) di rispetto dei parametri di efficientamento dettati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Ritenuto che l'organo amministrativo dovrà rendere ampia e dettagliata informativa nella Relazione sulla Gestione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti ai fini dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 nel rispetto della regolamentazione del settore di riferimento della società;

Valutato che la società capogruppo dovrà assegnare alle società controllate obiettivi di efficientamento in linea con i propri obiettivi;

Ritenuto pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ex articolo 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell'8 febbraio 2022;

Sentito il Segretario Generale;

- all'unanimità,

Delibera

- 1) di definire, in ottemperanza all'articolo 19 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento alla società So.G.Aer. Spa, che qui si richiamano integralmente per l'esercizio 2024 e per il triennio 2024-2026;
- 2) di dare atto che la regolazione del settore di riferimento della So.G.Aer. prevede in misura puntuale i criteri di regolazione e efficientamento dei costi di gestione e sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale, abbracciando anche i costi del personale destinato alle attività oggetto di regolamentazione, costituenti la più ampia parte delle attività aziendali;
- 3) di dare atto che, la stringente regolazione dell'ENAC e dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti è dunque tale da escludere l'esigenza di un ulteriore intervento finalizzato alla definizione di diversi criteri di efficientamento e contenimento della spesa, che rischierebbero di sovrapporsi ai primi con un rischio di incompatibilità tra gli stessi;
- 4) di indirizzare la società al perseguimento di generali obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento che dovranno rientrare entro i limiti previsti negli atti degli enti regolatori come sopra descritti e con un'eventuale ulteriore eventuale crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, non superiore all'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.
- 5) di dare atto che la complessità e articolazione della regolazione gestionale e tariffaria sopra illustrata ha una ricaduta anche sulle società del Gruppo;
- 6) di indirizzare la capogruppo alla verifica dell'adeguatezza degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio propri e delle controllate, anche al fine della rendicontazione periodica sulla gestione da comunicarsi al socio ente camerale, a norma di legge;
- 7) di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con la regolazione richiamata nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 c.c., 3 comma;
- 8) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 11 marzo 2024

Il Segretario Generale
(Dott. Cristiano Erriu)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Presidente
(Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

(L'originale firmato è conservato agli atti dell'ufficio presso il quale è depositato il documento)